

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6816 del 20/12/2017
Oggetto	DITTA " TAMOIL ITALIA SPA", CON SEDE LEGALE A MILANO (MI), VIA ANDREA COSTA N° 17. SITO CONTAMINATO UBIcato PRESSO EX PUNTO VENDITA CARBURANTI " TAMOIL N° 2291 ", UBIcato A SOLIERA (MO), VIA CARPI RAVARINO N° 473 ₆ LOCALITA' LIMIDI. APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7073 del 20/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

SAC Modena
U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
tel. 059/433914 fax 059/357418
Pratica Sinadoc n° 1187

DITTA “ TAMOIL ITALIA SPA”, CON SEDE LEGALE A MILANO (MI), VIA ANDREA COSTA N° 17. SITO CONTAMINATO UBICATO PRESSO EX PUNTO VENDITA CARBURANTI “ TAMOIL N° 2291 “, UBICATO A SOLIERA (MO), VIA CARPI RAVARINO N° 473 – LOCALITA’ LIMIDI.
APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Richiamata la L.R. N° 13 del 30.07.2015 avente per oggetto “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”(A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamato il D.Lgs. n° 152/06 ed in particolare l'art. 242 “ procedure operative ed amministrative “ in materia di bonifica di siti contaminati;

Richiamato il D.M. n° 31 del 12.02.2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ai sensi dell'articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, valido per i punti vendita carburanti di limitate estensioni (inferiori a 5.000 mq);

Preso atto che la Ditta “ TAMOIL ITALIA SPA”, con sede legale a Milano (MI), Via Andrea Costa n° 17, ha presentato in data 19.06.2015 , comunicazione ai sensi del D.M. n° 31/2015 per:

- notificare che a seguito di una indagine di qualità ambientale eseguita presso l’Ex Punto Vendita Carburanti “ TAMOIL n° 2291 “ ubicato a Soliera (MO), Via Carpi Ravarino n° 473 – Localita’ Limidi, i risultati del monitoraggio sulla falda eseguito in Maggio 2015, hanno mostrato che in 2 dei 4 piezometri installati nel sito (PZ3 e PZ4), risulta superato, per il parametro MTBE, il valore limite ammesso ai sensi del D.M. n° 31/2015 (138 micrgr/lit e 105 micrgr/lit);
- comunicare la data di avvio degli interventi di MISE previsti per il 08.07.2015 (smantellamento e rimozione completa di tutte le strutture meccaniche afferenti all’ ex Punto Vendita; rimozione del terreno ad esse adeso; ripetizione del monitoraggio a valle degli interventi eseguiti);

Preso atto che in nome e per conto del Ditta “ TAMOIL ITALIA SPA” , sono stati presentati i seguenti elaborati tecnici:

1. “ Studio della qualità ambientale del sottosuolo e relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate nel periodo Maggio – Luglio 2015 “ , trasmesso in data 12.10.2015;
2. “ Ex P.V. Tamoil n° 2291 Soliera (MO), Loc. Limidi. Trasmissione Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/15 e comunicazione esecuzione monitoraggio acque di falda”, trasmesso in data 14.07.2017;

Preso atto che in base agli elaborati presentati risulta quanto segue:

a) gli interventi di MISE, realizzati sul sito, sono sintetizzati come segue:

- rimozione dell'intero parco meccanico (sia strutture interrato che fuori terra) e ad oggi il sito si presenta completamente smantellato, l'area è stata asfaltata e già adibita a parcheggio per autovetture;
- rimozione e smaltimento dei seguenti rifiuti:
 1. **Ton. 784,860** di terreno rimosso circostante le strutture rimosse;
 2. **Ton. 16,840** di acque di espurgo, accumulate nell'area di scavo;
- intervento di MISE della durata di 6 mesi, eseguito sulla falda (tramite installazione nei piezometri di valle PZ3, PZ4 e PZ6 di " filter socks " a lento rilascio di Ossigeno), che ha fatto registrare un miglioramento della qualità delle acque di falda, ma non è risultato risolutivo per la eliminazione completa della contaminazione;

b) in base agli esiti delle indagini ambientali, complessivamente svolte, è stato elaborato il seguente Modello Concettuale del Sito, da cui risulta che:

per la matrice falda:

- si segnala un livello statico di soggiacenza della falda a $- 0,80/-0,90$ mt. da p.c. (vedi stratigrafie dei piezometri PZ1-PZ2, PZ3 e PZ4);
- il monitoraggio eseguito nel periodo Maggio 2015 – Novembre 2017, ha rilevato una modesta ma costante contaminazione della falda relativamente al parametro MTBE nei piezometri di valle PZ3, PZ4 e PZ6, oltre ad un episodico superamento in PZ6 per gli Idrocarburi Pesanti, rilevato nel monitoraggio di Gennaio 2017, ma non riconfermato nei monitoraggi successivi;
- l'estensione della sorgente secondaria di contaminazione è stimata in circa 200 mq. (vedi Tav. 3);

per la matrice suolo insaturo:

- in esame, in base alle informazioni del Modello Concettuale, la matrice " suolo insaturo" non sarebbe presente tenuto conto che:
 - il suolo superficiale è stato completamente asportato nel corso della MISE e sostituito con il materiale di riempimento;
 - il suolo profondo è saturo, avendo rinvenuto la soggiacenza statica della falda a $- 0,80$ mt. da p.c., e conseguentemente:
 - i n° 13 campioni di suolo (da C1 a C13), prelevati a valle degli interventi di MISE (con profondità media di $- 1,40$ mt da p.c.), sarebbero ascrivibili a " suolo saturo ";
 - gli esiti analitici ottenuti dai campioni di "suolo saturo", in particolare gli esiti dei campioni C6, C12 e C13 (ubicati sul lato fronte strada), che hanno mostrato, per il parametro Idrocarburi Pesanti, valori di concentrazione eccedenti il limite di Tab. 1A (aree ad uso verde pubblico/residenziale), non determinerebbero la presenza di una specifica sorgente secondaria di contaminazione;

c) sulla base del Modello Concettuale del Sito e tenuto conto della valutazione comparativa delle diverse tecnologie di bonifica applicabili al sito in esame, viene proposta la tecnologia di bonifica della falda, mediante il sistema Enhanced Bioremediation (Biorisanamento), che utilizza un composto a lento rilascio di ossigeno (perossido di Calcio), evidenziando che tale sistema di bonifica:

- è in grado di accelerare la biodegradazione delle sostanze inquinanti organiche presenti nella zona satura del sottosuolo;

- non risulta una tecnologia invasiva, in quanto si basa esclusivamente sulla possibilità di incrementare la percentuale di ossigeno in falda;
- mediante trattamento (*direct push*), nello spessore di 5 mt (da -1mt a -6 mt da p.c), determina benefici anche sulla residua contaminazione da Idrocarburi Pesanti, ascritta a “ suolo saturo” e rilevata nei campioni C6, C12 e C13 ubicati sul lato fronte strada;

Preso atto che in data 12.12.2017, si è svolta presso gli uffici della scrivente Agenzia, la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06, nella quale sono stati valutati gli elaborati presentati ed in particolare l'elaborato relativo al Progetto Unico di Bonifica presentato ai sensi del D.M. n° 31/2015 in data 14.07.2017;

Preso atto che al termine dei lavori della Conferenza dei Servizi è stato adottato il verbale **BS/20/2017 del 12.12.2017**, con cui è stato espresso parere favorevole, all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica nel rispetto di alcune prescrizioni tecniche e documentali meglio specificate nella parte dispositiva;

Visto il contributo tecnico istruttorio trasmesso da ARPAE – Servizio Territoriale Distretto Area Nord in data 18.12.2017 (Rif. a pratica Sinadoc n° 1398) con cui è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica dell'ex P.V. Carburanti TAMOIL n° 2291, trasmesso in data 14.07.2017;

Ritenuto, in base a quanto precede di poter approvare, con prescrizioni, l'intervento di Bonifica previsto per l'ex Punto Vendita Carburanti TAMOIL n° 2291, ubicato a Soliera (MO), Via Carpi – Ravarino – Località Limidi, come descritto dall'elaborato “ *Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15* “ , redatto da “ Stantec S.p.A.” di Milano, in nome e per conto di “ TAMOIL ITALIA SPA”, trasmesso in data 14.07.2017;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 472;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. N° 152/06 e ai sensi del D.M. n° 31/2015, il “ **Progetto Unico di Bonifica** “, trasmesso da “ Stantec S.p.A.” di Milano (MI), in nome e per conto della Ditta “ **TAMOIL ITALIA SPA**”, con sede legale a Milano (MI), Via Andrea Costa n° 17, relativamente all'area dell' Ex Punto Vendita Carburanti TAMOIL n° 2291, ubicato in Comune di Soliera (MO), Via Carpi – Ravarino – Località

Limidi, relativamente al sito contaminato ubicato presso l'ex stabilimento medesimo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1. entro il termine del 31.03.2018, devono essere avviate le previste attività di bonifica, tenendo presente che entro tale termine il proponente deve avere correttamente espletato le seguenti procedure amministrative:

- avere presentato, alla scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. N° 152/07, una garanzia finanziaria per un importo di **Euro 15.000** (pari al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica), utilizzando il modello base allegato al presente atto. Tale garanzia, deve individuare quale “ Ente Garantito”, il Comune di Soliera (MO), come previsto dalla Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n° 2218 del 21.12.2015;
- aver ricevuto il formale riscontro della scrivente Agenzia relativamente all'accettazione della garanzia finanziaria presentata, che autorizza l'avvio degli interventi di bonifica;

1.2. entro il termine del 28.02.2018, deve essere trasmessa la seguente documentazione integrativa:

- valori piezometrici rilevati nel corso dei vari monitoraggi fino ad oggi eseguiti (Maggio 2015 – Novembre 2017);
- dati di caratterizzazione del suolo superficiale (dati analitici o esiti di prove speditive di campo) rilevati nel corso delle attività di MISE;
- informazioni tecniche e planimetriche degli scavi eseguiti nel corso delle attività di MISE, da cui evincere:
 1. superficie complessiva dell'area interessata dagli scavi (soprattutto rispetto al lato fronte strada ove è presente una contaminazione da Idrocarburi Pesanti nei campioni C6, C12 e C13 e che il proponente sulla base del dato di piezometria di maggio 2015, ha ascrivito a suolo saturo);
 2. profondità di fondo scavo raggiunte nel sito;
- documentazione relativa alla conformità dei materiali impiegati nella fase di ripristino finale del sito, e in caso di riutilizzo di “terre e rocce di scavo” (classificate come sottoprodotti), la documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge (normativa previgente al DPR. n° 120/2017), e nel rispetto dei limiti di concentrazione di cui alla Tab. 1A del D.Lgs. N° 152/06, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area in esame (Zona omogenea B2: “zona prevalentemente residenziale di completamento”);
- riferimenti catastali e georeferenziazione del sito;

1.3. tenuto conto che in base ai dati di piezometria riferiti al mese di Novembre 2017 (ed acquisiti direttamente nel corso della Conferenza dei Servizi in data 12.12.2017), la soggiacenza della falda ha oscillato tra - 1,665 mt e - 1,895 mt. da p.c. (quindi con valori molto inferiori al dato di - 0,80 mt. indicato nel modello concettuale presentato), entro il termine del 28.02.2018, il proponente è tenuto a trasmettere:

a) la rielaborazione del modello concettuale del sito e in particolare:

- per quanto attiene alla soggiacenza della falda, individuando in base ai dati rilevati, il livello minimo e il livello massimo di oscillazione;
- per quanto riguarda il suolo, definendo l'estensione della sorgente secondaria di contaminazione nel suolo insaturo considerando i valori di concentrazione degli Idrocarburi Pesanti rilevati nei campioni di terreno lato fronte strada (C6, C12 e C13) che risultano superiori al valore limite della corrispondente C.S.C di Tab. 1A, in coerenza con la effettiva destinazione urbanistica del sito (contesto prevalentemente residenziale);

- b) una proposta di collaudo della matrice suolo insaturo (da attuare a valle del trattamento sulla falda), **per l'area non escavata** adiacente alla condotta idrica presente sul margine Sud Est del sito che interessi uno spessore corrispondente al livello minimo rilevato per la falda e per almeno due punti di indagine in suolo superficiale e due punti di indagine in suolo profondo (tot. 4 campioni). Il proponente, sotto la propria responsabilità, dopo il tracciamento a terra della linea acquedottistica da parte del gestore del servizio acquedottistico e nel rispetto di tutte le disposizioni da esso impartite, dovrà eseguire tali punti di indagine immediatamente all'interno del sito oppure immediatamente all'esterno, sulla sede ciclabile/stradale (ed in quest'ultimo caso, sempre sotto la propria responsabilità, la ditta dovrà ottenere anche il permesso dell'Ente gestore della strada ed attenersi a tutte le disposizioni da esso impartite, oltre naturalmente a tutte le norme previste dal Codice della Strada vigente).

Su tale proposta di collaudo della matrice suolo insaturo, la scrivente Agenzia richiederà agli Enti in Indirizzo, l'espressione del proprio parere di competenza.

1.4. per quanto riguarda l'espletamento delle previste attività di bonifica, è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- preliminarmente all'avvio delle attività di bonifica, e con un anticipo minimo di quindici (15) giorni, dovrà essere inviato il cronoprogramma delle attività di bonifica, comprensiva della fase di monitoraggio della falda finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica (il cronoprogramma sarà eventualmente da integrare successivamente qualora non si fossero raggiunti gli obiettivi di bonifica e risultasse necessaria una seconda campagna di trattamento a distanza di 12 mesi dalla prima);
- il trattamento di bonifica (*direct push*), deve prevedere, rispetto ai punti di iniezione previsti (come ubicati in Tav.4), un ulteriore punto di iniezione sul lato fronte strada (in prossimità del campione C6). A tale proposito, si rimanda al proponente di valutare, in alternativa, se:
 - inserire ex novo un ulteriore punto iniettivo, come sopra richiesto, rispetto ai 7 punti già previsti (e quindi prevedere 8 punti iniettivi totali);
 - rivalutare un "riposizionamento" complessivo dei 7 punti di indagine (fermo restando di prevedere un punto iniettivo in corrispondenza del suddetto campione C6);
- dopo il trattamento iniettivo (*direct push*), è prevista da tutti i 6 piezometri presenti, una di fase di monitoraggio, per la valutazione dell'efficacia del trattamento, da svolgere con le seguenti modalità:
 - monitoraggio a cadenza mensile per i primi 3 mesi, determinando oltre ai valori di piezometria, il solo parametro analitico MTBE, corredato dai seguenti parametri chimico-fisici: Ossigeno Disciolto, pH, Eh, Conducibilità, VOC e Potenziale Redox;
 - monitoraggio a cadenza trimestrale per i successivi 9 mesi con le stesse modalità, ma ampliando il set dei parametri da analizzare a: Idrocarburi Totali, Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni, MTBE ed ETBE;
 - le date dei previsti monitoraggi ed anche di eventuali attività di indagine integrative di altra natura, dovranno essere comunicate agli Enti in Indirizzo, anche a mezzo fax, con un preavviso minimo di sette (7) giorni lavorativi, al fine di consentire la presenza in campo di operatori e la effettuazione di campioni in contraddittorio;

1.5. gli obiettivi di bonifica da raggiungere sono i seguenti:

- matrice falda: rispetto dei valori di CSC di Tab. 2 – Allegato 5 – Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/06 per i seguenti parametri: MTBE, Idrocarburi Totali, Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni ed ETBE;
- per la matrice suolo insaturo : rispetto dei valori di CSC di Tab. 1A – Allegato 5 – Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/06 per i seguenti parametri: Idrocarburi Leggeri, Idrocarburi Pesanti, Benzene, Toluene, Etilbenzene, e Xileni;

1.6. la fase di collaudo della bonifica, sulla matrice “falda” potrà essere avviata a valle dell’acquisizione di n° 3 monitoraggi consecutivi con esiti positivi eseguiti a cadenza bimestrale, tenendo presente che il 1° di questi monitoraggi potrà coincidere con l’ultimo monitoraggio post-iniezione previsto e qualora siano confermati i dati di non contaminazione, si riterrà conclusa la fase di collaudo della falda;

1.7. la fase di collaudo della matrice “ suolo insaturo “ sarà avviata a valle del trattamento di bonifica della falda, e per tale attività si rimanda a quanto già indicato al precedente punto **1.3. lettera b)**;

1.8. successivamente all’ espletamento delle fasi di collaudo (falda e suolo insaturo) eseguite in contraddittorio e che attestino il raggiungimento degli obiettivi di bonifica di cui al precedente punto **1.5**, la scrivente Agenzia provvederà al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs. N° 152/06, con contestuale svincolo della garanzia finanziaria prestata;

2. di informare che potrà essere presa visione degli atti presso l’U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE Sezione S.A.C., con sede a Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L), tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;

3. di rendere noto che la mancata osservanza a quanto disposto con il presente provvedimento, configura ipotesi di reato sanzionata dall’art. 257 del D.Lgs. N° 152/06;

4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato;

5. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta “ Tamoil Italia SpA”, al Comune di Soliera (MO), all’ ARPAE Sezione di Modena – Servizio Territoriale Distretto Area Nord – Sede di Carpi, all’ Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica e alla Ditta “ Stantec S.p.A.” .

Allegato: n°1

Bozza garanzia finanziaria

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
ARPAE DI MODENA
Dr. ssa Barbara Villani



Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa. La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.